

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02501/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2501 del 2025, proposto da

Marco Ciatto, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Carta, Carmelo Greco, con domicilio eletto presso lo studio Carmelo Greco in Siracusa, via della Maestranza 33;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Federico Folloni, non costituiti in giudizio;

Giulia Torti, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele De Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota email del 29 novembre 2024, con cui il Presidente Coordinatore della

Commissione esaminatrice del Liceo Scientifico Musicale e Coreutico "G. MARCONI" di Pesaro, ha comunicato all'odierno ricorrente il rigetto della richiesta di differimento della prova concorsuale pratica per il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024, di cui all'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, e la conseguente esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla prova pratica;

- del Bando del 06 dicembre 2023 n.0002575, pubblicato in data 5 aprile 2024, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito (più avanti MIM) - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione per il Personale Scolastico, ha avviato un concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024, nella parte relativa alla previsione contenuta nell'art. 11 comma 6, ove detta previsione dovesse escludere come causa di differimento dall'espletamento della prova pratica ragioni di impedimento dettate da motivi di salute del candidato;

- del Decreto del 16.12.2024 n. 2106 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con cui viene approvata e integrata la graduatoria per la classe di concorso A030 musica nella scuola secondaria di I grado per la regione Emilia Romagna, e dell'allegata graduatoria relativa alla classe di concorso A030 musica nella scuola secondaria di I grado Emilia Romagna, nella parte in cui esclude il ricorrente dalla graduatoria dei vincitori per effetto del diniego della richiesta di differimento della prova pratica di cui alla nota del 29/11/2024;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Giulia Torti;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 *bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;
3. Considerato che ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;
4. Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 12 *bis* citato, ordinare la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;
5. Ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati mediante notifica per pubblici proclami;
6. Visto l'elevato numero delle parti interessate;
7. Ritenuta la sussistenza dei presupposti per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;
8. Ritenuta, altresì, la necessità, al fine del decidere, di chiedere chiarimenti scritti all'Amministrazione sui fatti di causa e ritenuto di assegnare alla stessa termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere con

l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito di cui in motivazione,
- dispone la notifica alle Amministrazioni indicate in motivazione,
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per “pubblici proclami” nei termini e con le modalità di cui in motivazione,
- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione assegnando all'Amministrazione termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere con l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;
- rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 29 aprile 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO